

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

LII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 MARZO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
VIZZINI e BUCALOSSI: Provvedimenti economici a favore degli studenti meritevoli figli di lavoratori (3284)	553
PRESIDENTE	553
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	553
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia (3535)	553
PRESIDENTE	553, 555, 556, 557
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i>	554
FERIOLI	555
MAGLIETTA	555, 556
REPOSSI	556, 557
BETTOLI	557
Sull'ordine dei lavori	
MAGLIETTA	557
DONAT-CATTIN	557, 558
PRESIDENTE	558
BETTOLI	558

La seduta comincia alle 11,40.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vizzini e Bucalossi: Provvedimenti economici a favore degli studenti meritevoli figli di lavoratori (3284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vizzini e Bucalossi: « Provvedimenti economici a favore degli studenti meritevoli figli di lavoratori ».

Ha chiesto di parlare, per alcune dichiarazioni di carattere preliminare, l'onorevole Sottosegretario Calvi. Ne ha facoltà.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il provvedimento affronta un problema del tutto nuovo in materia di assegni familiari e devo dire che il ministero si trova, a questo riguardo, di fronte a notevoli perplessità. Poiché la questione è tuttora oggetto di studio e richiede ancora un certo approfondimento, chiedo un breve rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni od osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia (3535).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il trattamento di previdenza degli impie-

gati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia ».

Il Relatore, onorevole Bianchi Fortunato, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame: « Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia », tende al superamento di una situazione veramente anacronistica che oggi ancora, purtroppo, permane per quanto riguarda questa particolare categoria di lavoratori.

Si tratta della forma di previdenza stabilita con l'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, e disciplinata dal regolamento approvato con regio-decreto 4 maggio 1922, n. 627. Questa particolare forma previdenziale è costituita da polizze di assicurazione alimentate dal gettito di uno speciale contributo previsto dal regio-decreto 3 novembre 1921, n. 1873, corrispondente a lire 0,80 per ogni tonnellata di zolfo esportata dalla Sicilia.

Con decreto 30 novembre 1945, n. 919, vennero poi trasformate, con decorrenza 1° febbraio 1941, le vecchie polizze con altre che garantissero una rendita vitalizia differita combinata con l'assicurazione, in caso di morte, di un capitale pari a 1, 2, 3, 4 e 5 annualità della rendita a seconda che l'entrata in godimento della prestazione fosse avvenuta negli anni 1937, 1938, 1939 e 1940 o successivamente al 31 dicembre 1940.

La forma di previdenza di cui trattasi si articola in un'apposita convenzione stipulata fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e la Commissione di previdenza per gli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia.

Per quanto la convenzione preveda al termine di ogni cinque anni la possibilità di aumentare le prestazioni, in pratica questo non si è potuto fare in conseguenza della irrisorietà della contribuzione. Pertanto le prestazioni sono rimaste invariate, nella misura massima di lire 4.200 annue per il caso delle rendite vitalizie, e nella misura massima di lire 21.000 come capitale liquidabile in caso di morte.

Con la legge 12 febbraio 1955, n. 42, veniva elevata a sessanta volte la misura prevista dal regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, per la rendita vitalizia da erogarsi dall'I.N.A. agli impiegati tecnici e amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia. E l'articolo 1 della su citata legge n. 42 indicava la decorrenza di questo aumento dal 1° febbraio 1952.

Senonché questa legge, che aveva il lodevole scopo di sanare una grave situazione di disagio di quei lavoratori, non ha previsto a chi dovessero essere addebitati gli oneri relativi, e tanto meno si è curata di indicare le fonti di reperimento dei fondi necessari, con la conseguenza che a tutt'oggi l'Istituto nazionale delle assicurazioni si trova ancora nella impossibilità di dare attuazione alla legge n. 42.

È questa la situazione anacronistica che io prima denunciavo, e della quale l'attuale disegno di legge intende promuovere il superamento.

In particolare l'articolo 1 e l'articolo 2 del disegno di legge del Governo vengono a indicare la possibilità di dare attuazione alla rivalutazione di 60 volte prevista dalla legge n. 42 mediante l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 15, terzo comma, del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, ossia del fondo per scopi di pubblica utilità così come previsto dallo statuto dell'I.N.A.

Con l'articolo 3 si viene a prevedere il trasferimento delle polizze in diretta proprietà a quei dipendenti tecnici ed amministrativi ancora in servizio presso le miniere di zolfo della Sicilia. E con l'articolo 4 ovviamente si vengono ad abrogare tutte quelle norme che regolamentavano questa particolare prestazione.

Con l'articolo 5 si viene finalmente a indicare l'obbligo assicurativo generale anche per questa specifica categoria, così come ricorre per tutti quanti gli altri lavoratori.

Con l'articolo 6 si offre, a coloro che sono attualmente in servizio, una possibilità di riscatto delle loro posizioni assicurative a decorrere dal 1° maggio 1939, mediante versamento dei contributi assicurativi previsti dalle disposizioni vigenti nel periodo intercorrente fra il 1° maggio 1939 e la data di entrata in vigore della legge, relativamente ai periodi scoperti di assicurazione generale. Su questa materia noi abbiamo avuto modo di trattenerci recentemente in sede di Commissione, e ci siamo trovati un po' in *panne* sul come realizzare questa possibilità di riscatto dell'assicurazione con effetto retroattivo. Mi permetto di ricordare agli onorevoli colleghi che i contributi base, così come erano previsti ad esempio dal 1° maggio 1939 fino al 31 marzo 1943 hanno subito una rivalutazione, agli effetti della prestazione, da 1 a 1,50, mentre per i periodi successivi noi abbiamo visto la regolamentazione di nuove forme di contributi, ossia la contribuzione derivante dal sistema a ripartizione di contributi integrativi.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1962

L'articolo 6, così come ci viene proposto dal Governo, non ci dice se questi contributi sono totalmente a carico del lavoratore che esercita la facoltà del riscatto, ovvero è prevista una forma per così dire media di contribuzione e, nel medesimo tempo, ancora, se il lavoratore stesso abbia, in sede di riscatto, ad addebitarsi i contributi di sua pertinenza, almeno per quanto concerne il periodo per il quale, normalmente, è chiamato in causa con una contribuzione diretta, e così via. Ragione per cui, come relatore, io mi permetto di rivolgere una calda preghiera all'onorevole rappresentante del Governo per sapere quale sia esattamente la portata di questo articolo 6.

Perché, infatti, a parere di chi vi parla, sarebbe veramente bene, anzi indispensabile, codificare le modalità di questo riscatto, e non già lasciarle alla discrezionalità degli enti gestori dell'assicurazione. In quanto, così come può interpretarsi l'articolo 6, noi potremmo arrivare ad interpretazioni estremamente restrittive o ad interpretazioni estremamente larghe. In questo senso, io pregherei l'onorevole Sottosegretario di Stato, ripeto, di volerci indicare la precisa portata di questa norma.

L'articolo 7, infine, chiama in causa l'Ufficio distrettuale delle miniere di zolfo della Sicilia, affinché lo stesso comunichi all'Istituto nazionale della previdenza sociale le notizie richieste per l'accertamento dei datori di lavoro soggetti agli obblighi contributivi, così come previsto nell'articolo 5.

Onorevole colleghi, in linea di massima, il mio parere è senz'altro favorevole, in quanto il disegno di legge indubbiamente contiene norme legislative veramente incidenti a favore di una categoria di cui, come dicevo all'inizio, non possiamo non rilevare uno stato di estremo disagio in materia previdenziale.

È anche ovvio, però, che intendimento del relatore è quello di agevolarle la possibilità di riscatto, tenendo naturalmente in evidenza un sistema equo, un sistema cioè mediante il quale gli interessati possano pervenire alla copertura del periodo pregresso dell'assicurazione senza che ne derivi un danno eccessivo verso se stessi e nemmeno, però, verso la comunità dei lavoratori già assicurati!

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERIOLI. Amo i miei fratelli siciliani impiegati nelle miniere e, indubbiamente, questo provvedimento mi trova sensibile! Devo tuttavia rilevare che sono giacenti presso questa Commissione alcune altre proposte di

analoghi provvedimenti che investono questa materia. Come, ad esempio, la proposta di legge Bucciarelli Ducci-Zanibelli per gli ex dipendenti confederali, i quali a suo tempo versarono tutto quello che dovevano versare. Devo rilevare che esiste una gestione particolare che, non essendo stata sistemata nel tempo, sta gradualmente consumando tutti i versamenti che quei dipendenti avevano effettuato per dare una sistemazione alla propria posizione; che esiste una proposta di legge Camangi, la quale mi pare di ricordare porti il n. 96 e che riguarda tutta la sistemazione, in generale, degli impiegati che si trovano in questa situazione.

Quindi, non vedo per quale motivo noi dovremmo essere così sensibilizzati, in questo momento, di fronte a un provvedimento che viene a noi, in ordine di tempo, posteriormente, ad esempio, a quello dell'onorevole Camangi, e perché noi non affrontiamo, invece, una buona volta l'esame di tutti questi provvedimenti per vedere di risolvere definitivamente il problema nella sua interezza.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ferioli se dalle sue dichiarazioni dobbiamo arguire che egli intende fare una proposta di carattere pregiudiziale.

FERIOLI. No, sono delle osservazioni che ritenevo giusto sottoporre all'attenzione della Commissione, perché si tenga conto delle varie esigenze sottoposte al nostro esame.

MAGLIETTA. Mi dichiaro contrario a quanto ha detto l'onorevole Ferioli. E, questo, per tutta una serie di considerazioni, ormai note e che sono ufficialmente consacrate nei resoconti e nei verbali delle sedute della nostra Commissione!

Per quanto riguarda il disegno di legge proposto dal Governo, debbo dire che, in linea di massima, noi siamo d'accordo.

Circa una certa considerazione testé espressa dal collega relatore, onorevole Bianchi, debbo far presente, anche se l'onorevole Bettoli lo dirà poi con maggiore precisione di me, che già la nostra parte politica nel 1955, in ordine al problema della copertura della legge n. 42 sollevò quella questione. Noi abbiamo quindi la soddisfazione postuma di vedere, dopo sette anni, accolta la nostra tesi; ma, anche l'amarezza di dover constatare che, ove i colleghi della maggioranza avessero ascoltato con maggiore considerazione le nostre osservazioni, qualcosa si sarebbe fatto già 7 anni fa!

Per quanto riguarda il testo sottoposto al nostro esame, a mio giudizio bisognerebbe operare uno spostamento, vale a dire: qual

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1962

è la cosa importante in questa legge? Certamente l'assunzione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dell'assicurazione di questi lavoratori. Questa è la sostanza dell'articolo 1, articolo fondamentale, principale. Da ciò scaturiscono le altre conseguenze, e non già viceversa.

Vedo che il collega relatore accenna di sì con il capo e mi fa piacere.

Perché, infatti, la cosa importante qual è? In questo settore si apporta la normalità; e la normalità è l'assicurazione gestita dall'I.N.P.S. E, da ciò, scaturiscono le conseguenze, l'ordine esecutivo.

L'onorevole Bianchi ha sollevato la questione dell'articolo 6 che, a mio giudizio, per l'approvazione della legge in esame diventa poi fondamentale. Perché, molti di questi lavoratori hanno già raggiunto una certa età, e quindi hanno la preoccupazione, evidentemente, di raggiungere un certo risultato. Il relatore ha sollevato la questione del versamento dei contributi e relative formalità di versamento. Devo far presente che, forse, si potrebbe stabilire un collegamento fra l'articolo 6 e gli articoli 2 e 3, soprattutto l'articolo 3, mi pare. In che senso? Nel senso che questi lavoratori da un lato non percepiscono nulla materialmente, mentre dall'altro lato, alla luce delle norme che si vorrebbe emanare, dovrebbero versare una somma notevole per beneficiare dell'assicurazione.

Ora a me non sembra che noi, così sensibili alle possibilità economiche dei lavoratori, possiamo legiferare tranquillamente in questa situazione, mettendo qualcuno di questi impiegati in condizioni di non poter godere di questo beneficio. Mi permetto quindi di proporre, anche se questo dovesse portare un ritardo di qualche giorno nell'approvazione della legge, che il collega Bianchi, d'accordo con gli uffici del Governo, riesamini la questione per vedere se può essere fatto questo collegamento fra gli articoli 3 e 6, cogliendo in pari tempo l'occasione per dare all'articolo 6 quel contenuto preciso che egli stesso ha richiesto. In tal modo la legge potrebbe essere esaminata da noi nel testo modificato secondo le esigenze emerse nel corso di questa discussione, mettendo l'articolo 5 come articolo 1, spostando gli altri e collegando l'articolo 3. Mi sembra che non ci sia niente di male che l'I.N.P.S. possa acquistare un diritto di prelazione sulla polizza, senza dover gravare su questi lavoratori.

Questo è il contenuto della mia proposta. Se questa idea può essere accolta, e mi sembra che il collega Bianchi faccia un cenno

di consenso, allora io faccio formale proposta di rinvio, pregando però il collega Bianchi e il Governo di utilizzare questo intervallo per realizzare queste modifiche che, senza incidere sul principio, danno un contenuto più sostanziale alla legge.

PRESIDENTE. Onorevole Maglietta, comprendo benissimo lo spirito della sua proposta. Ritengo, però, che non si tratti di una pregiudiziale al proseguimento della discussione, e in questo senso si è espresso anche il collega Ferioli per quanto riguarda le considerazioni che ha fatte. Penso quindi che, senza bisogno di proposte di rinvio, possiamo continuare nella nostra discussione, sospendendola a una data ora tanto più che il rappresentante del Governo mi ha comunicato di avere degli impegni improrogabili per un convegno sindacale al quale non può mancare. Si intende naturalmente che nell'intervallo fra questa seduta e la prossima ci occuperemo del perfezionamento della legge nel senso da lei detto.

MAGLIETTA. Sono d'accordo con lei, a condizione che si metta tutto l'impegno per attuare quanto è stato raccomandato.

PRESIDENTE. Senz'altro. Vedremo, d'accordo col relatore, di sistemare la cosa il più rapidamente possibile.

REPOSSI. Il collega Maglietta ha avuto l'amabilità di ricordare il lavoro, molto utile sotto l'aspetto del tempo, che abbiamo svolto, e la legge del 1955. Devo fargli osservare però che non è del tutto giusto ed esatto il richiamo che egli, sia pure con garbo, ha fatto a coloro che in quel momento approvarono la legge. Infatti non bisogna dimenticare un aspetto importante, anche per quello che ha detto l'onorevole Ferioli, e cioè che qui si tratta non di polizze istituite in forma privata, ma di polizze stipulate in base ad una legge che, se ben ricordo, consentiva delle formule di assicurazione diretta come sostituzione delle assicurazioni obbligatorie, a condizione che dessero risultati superiori o almeno pari a quelli delle assicurazioni obbligatorie stesse, a giudizio del Ministero del lavoro che doveva autorizzarle. E quindi quando nel 1955 ci siamo preoccupati di rivalutare di 60 volte queste polizze sostitutive, lo abbiamo fatto in analogia alle maggiorazioni che erano state disposte per le altre polizze. E quindi era una operazione che trovava la sua logica nelle origini di questa polizza. E la legge di oggi trova la sua logica anche in una affermazione fatta proprio dal Ministero del lavoro. Vorrei ricordare infatti che già nel 1958 in occasione delle proposte di

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MARZO 1962

legge per miglioramenti nell'assicurazione obbligatoria si era affacciata l'idea che era ora di guardare i fondi speciali di queste assicurazioni sostitutive in modo diverso, cioè in base alla opportunità di collocarli integralmente, tutti quanti, nelle assicurazioni obbligatorie generali. In quel momento il Parlamento non è stato d'accordo, ed allora venne fuori quel concorso dello 0,10 per cento, dove esistevano fondi particolari, a favore del Fondo di solidarietà.

Quindi, caro onorevole Maglietta, c'era una logica nelle cose, e non una forma di opposizione voluta per motivi particolarissimi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZANIBELLI

REPOSSI. Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Ferioli, siamo su un piano ben diverso. Qui veniamo e regolarizzare, entro il sistema generale delle assicurazioni obbligatorie, una data categoria che, fino a questo momento, è fuori sistema e si trova in condizioni di svantaggio. Per la questione invece dei confederali, devo ricordare che si sono già inseriti nell'assicurazione obbligatoria in un certo modo con un tema di favore, perché abbiamo accordato l'inserimento dal 1926 in poi, cosa che non è stata accordata a nessun impiegato in analoghe condizioni.

Quindi è una discussione da rifarsi, in base a un senso di logica nel sistema. Ma è un problema diverso da questo.

Anche per quanto riguarda le proposte Camangi la cosa è diversa, perché si tratta di dare possibilità di riscatto a soggetti che avevano la possibilità di farlo e non l'hanno fatto per motivi vari; oppure di allargare il periodo di possibilità di riscatto, vale a dire di reinserimento; ed è questa una cosa che andrà guardata a suo tempo, con tutta la responsabilità e prontezza che potremo avere.

Per quanto riguarda la legge della quale ci stiamo occupando, sono anche io in linea di massima favorevole. C'è l'unico punto dell'articolo 6 sul quale si chiede qualche delucidazione, e cioè il problema del riscatto. Così come è, il problema del riscatto trova una sua logica. Non è che io sia d'accordo sulla formula attuale, anzi sono d'accordo che è necessario rivederla. Si dice che fino a questo momento ci sono queste polizze sostitutive, e che bisogna liquidarle in due modi: o rendendo la polizza di proprietà dell'interessato, che poi può farne quello che vuole; oppure riscattando con denaro proprio il periodo fino

al momento in cui entra in vigore la legge, e continuando nei versamenti in modo da creare una forma previdenziale personale, cioè fruendo di un altro beneficio. Quello che mi rende perplesso è che non si conosce quale può essere il capitale che si liquida sulla polizza; e cioè, se questo capitale può essere sufficientemente utilizzato per riscattare i periodi pregressi, magari anche con un residuo in favore dei lavoratori: in questo caso potrei essere d'accordo con l'articolo così come è formulato. Ma se questo non è, dobbiamo trovare un altro sistema, tanto più che si tratta di un numero limitato di casi, adeguandosi alla possibilità concessa agli altri impiegati di poter usufruire di un certo tipo di riscatto.

Quindi, e mi aggancio al programma prospettato dall'onorevole Maglietta e dagli altri colleghi, penso che il relatore, d'accordo col ministero, dovrebbe tradurre in termini economici e finanziari quelle che sono le possibilità della polizza e quello che è il peso del riscatto, se cioè viene compensato o meno, dopo di che noi potremo prendere logicamente una nostra decisione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Repossi. Ora, se i colleghi sono d'accordo, potremmo anche rinviare a mercoledì prossimo il prosieguo della discussione, a meno che l'onorevole Bettoli non preferisca parlare oggi.

BETTOLI. Ringrazio l'onorevole Presidente, ma preferisco intervenire nella discussione successivamente.

PRESIDENTE. Allora il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Sull'ordine dei lavori.

MAGLIETTA. Vorrei fare qualche osservazione sull'ordine dei lavori. Noi gradiremmo che si trovasse il modo di discutere il calendario dei lavori, tenendo presente che la questione delle pensioni diventa estremamente urgente. Vi è poi la questione delle commissioni interne, e infine quella delle casalinghe. Inoltre, abbiamo approvato sollecitamente le proposte di legge sull'aumento dei trattamenti economici in favore degli infortunati sul lavoro e l'argomento non è stato ancora posto in discussione in Assemblea.

DONAT CATTIN. La discussione della legge sugli invalidi e mutilati del lavoro dovrà svolgersi in Assemblea. Io chiedo se non sia possibile, previa una riunione preliminare della Commissione attraverso la quale si veda se le posizioni del Governo, cambiando il Governo, si sono anche esse modificate,

se non sia possibile, dicevo, richiamarla di nuovo in Commissione. Questo previo un accordo della Commissione, naturalmente. Chiedo quindi al rappresentante del Governo se può interessarsi in questo senso dandoci una rapida risposta, in modo da potere eventualmente discutere rapidamente e concordare un testo soddisfacente, tenendo conto delle richieste avanzate dal Comitato ristretto e condivise dalla Commissione, e tenendo conto ancora che vi è stato un cambiamento nella composizione e nel sostegno del Governo, soprattutto rispetto a determinati provvedimenti.

PRESIDENTE. Per quanto richiesto, posso dire che con l'onorevole Presidente della Commissione ho avuto uno scambio di idee proprio qualche giorno fa, appunto per vedere se fosse il caso di sollecitare dalla Presidenza della Camera l'inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea delle proposte di legge relative ai mutilati e invalidi del lavoro.

Io, comunque, riferirò all'onorevole Presidente la richiesta di effettuare il tentativo, diciamo così, di poter riesaminare il provvedimento, nel proposito di migliorarlo, prima ancora che la discussione avvenga in aula.

Però non è possibile, non è assolutamente possibile, la richiesta di una nuova assegnazione dei provvedimenti alla Commissione in questa fase dell'*iter* legislativo. Tutt'al più si potrebbe ricorrere alla procedura di cui all'articolo 85 del regolamento il quale recita: « La Camera può decidere, previa approvazione dei criteri informativi della legge, di deferire, in caso di urgenza, alla competente Commissione permanente la formulazione definitiva degli articoli di un disegno di legge... ». Quindi, io penso che a noi convenga, in questo momento, insistere presso la Presidenza della Camera perché le proposte di legge siano inserite all'ordine del giorno e nel frattempo esaminare se esistono possibilità concrete di concordare fra i vari gruppi una soluzione unitaria del problema. Altra procedura non è consentita.

DONAT CATTIN. La questione fondamentale è quella attinente alla scelta del sistema tecnico di gestione, ripartizione o capitalizzazione. Su questo problema si è delineata in Commissione una diversa posizione delle varie parti politiche. Se si ricorre alla procedura di cui all'articolo 85 del Regolamento i criteri fondamentali che potranno essere ap-

provati saranno senza dubbio quelli della maggioranza, che in proposito si è espressa assai chiaramente, ed il problema rimarrebbe insoluto nel senso che si perpetuerebbe l'attuale sistema misto, fonte di sperequazioni e di proteste.

PRESIDENTE. L'Assemblea potrà stabilire qualsiasi criterio, onorevole Donat Cattin!

DONAT CATTIN. Voglio dire che si deve raggiungere preventivamente un accordo sui criteri fondamentali. Altrimenti non si raggiunge un risultato sufficientemente utile.

BETTOLI. Sul fatto di migliorare la legge infortuni, noi siamo del parere — e qui siamo in sede di politica — che sia necessaria immediatamente una revisione delle posizioni precedentemente assunte dalla maggioranza per avere la possibilità di arrivare ad un nuovo testo. Questo ci darà la possibilità di richiedere la ritrasmissione nuovamente in Commissione; ma dopo, però, che abbiamo la garanzia che qualche cosa si modificherà di quella legge. Ma, se dobbiamo richiedere la ritrasmissione pura e semplice per trovarci al punto di prima, io sono contrario perché allora tanto vale discutere a fondo la questione in Assemblea!

PRESIDENTE. Desidero sottolineare ancora una volta che la Commissione con la presentazione alla Presidenza delle relazioni non ha più alcuna competenza sulle due proposte di legge (872 e 873) che dovranno essere discusse dall'Assemblea.

Pertanto, la proposta dell'onorevole Donat Cattin, potrà essere presa in considerazione nei limiti da me precedentemente indicati: si convochino i rappresentanti dei vari gruppi e si faccia una discussione nel proposito di valutare la possibilità o meno di poter giungere ad ulteriori proposte da sottoporre all'Assemblea. Questo non dovrebbe, nel contempo, disimpegnare i vari gruppi politici dal richiedere alla Presidenza della Camera il sollecito inserimento all'ordine del giorno della proposta di legge.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI